

Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario

N° di Raccolta

Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di esecuzione delle indagini e dei saggi propedeutici alle attività di verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile sede della mensa universitaria di Via S. Bandini 45 Siena - importo del contratto € 44.108,98 (quarantaquattromilacentotto/98) oltre I.V.A. di legge, di cui € 3.316,29 (tremilatrecentosedici/29) per l'attuazione di misure di sicurezza (CUP C68G12000120002 - CIG 7962267E93).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Viale Gramsci n. 36

TRA

- L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (di seguito denominata "Azienda"), con sede in Viale Gramsci n. 36 Firenze, Codice Fiscale n. 94164020482, rappresentata dal Dr. Francesco Piarulli, nato a Matera il 30 gennaio 1959 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente stesso, il quale interviene nella sua qualità di Direttore dell'Azienda, giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 3 del 27 gennaio 2016, esecutiva ai sensi di legge, autorizzato dal Regolamento di disciplina dell'attività contrattuale dell'Azienda ad impegnare l'Azienda medesima per il presente atto;

E

- A.C.N.D. S.r.l. (di seguito denominata "Società", con sede legale

in Via Carlo D'Andrea snc, località Monticchio L'Aquila, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01920420666, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, rappresentata dal Sig. Ing. Nicola Aretusi, nato a il, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, il quale interviene in qualità dei poteri a lui attribuiti quale Amministratore Unico della Società, come risulta dal Certificato camerale del 24/07/2019 agli atti del competente servizio aziendale.

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 309/19 del 4 luglio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di esecuzione delle indagini e dei saggi propedeutici alle attività di verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile sede della mensa universitaria di Via S. Bandini, 45 Siena, predisposto dall'Arch. Antonio Marcon, Via Carducci 20 Firenze e il Verbale di validazione del medesimo progetto, predisposto e sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento, Arch. Silvia Biagi, in data 27 giugno 2019;

- che con la medesima Determinazione è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019, l'espletamento di una procedura di affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, rimessi da operatori economici individuati tra i soggetti iscritti all'Elenco fornitori dell'Azienda istituito in attuazione dei provvedimenti del Direttore n. 488 del 16/10/2017 e n. 504 del 23/10/2018, da selezionare nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con ricorso al criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi del predetto art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019;

- che, a seguito dell'espletamento della predetta procedura di scelta del contraente, con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposto l'affidamento dei lavori in parola alla società _____;

- che l'aggiudicazione di cui sopra è stata disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle more del completamento della verifica del possesso in capo alla Società dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la medesima Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata autorizzata l'esecuzione anticipata dell'appalto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che alla presente procedura non si applica il termine di cui all'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante il disposto del comma 10, lett. b) del medesimo art. 32;

- che si è deciso di addivenire oggi alla stipula del presente atto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, nella persona

del Dr. Francesco Piarulli affida alla Società A.C.N.D. S.r.l. che, nella persona dell'Ing. Nicola Aretusi accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire l'appalto dei lavori di esecuzione delle indagini e dei saggi propedeutici alle attività di verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile sede della mensa universitaria di Via S. Bandini 45 Siena.

L'appalto dovrà essere eseguito conformemente al *Capitolato Speciale d'Appalto* e a tutti gli altri documenti costituenti il progetto esecutivo validato in data 27 giugno 2019 e approvato con la Determinazione dirigenziale n. 309/19 del 4 luglio 2019 richiamata in premessa, documenti che si considerano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Art. 2 – Termini e luogo di consegna

La consegna dei lavori, da effettuarsi presso la mensa universitaria di Via S. Bandini, 45 Siena, nonché il completamento delle operazioni di smontaggio del cantiere, compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione, dovranno essere conclusi complessivamente nei termini dettati al riguardo dall'art. 3, punti 3.1 e 3.2 del *Capitolato speciale d'appalto*.

L'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento sarà articolato secondo le fasi d'intervento identificate dall'art. 1.4 del *Capitolato speciale di appalto*.

Art. 3 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è stabilito € 44.108,98 (quarantaquattromilacentotto/98) oltre I.V.A. di legge, di cui 3.316,29

(tremilatrecentosedici/29) per l'attuazione delle misure di sicurezza.

L'importo è stato così determinato in applicazione del ribasso offerto dalla Società in sede procedura di affidamento diretto pari al 32,35% come da propria *Offerta economica* presentata sul sistema START e allegata al presente contratto sotto la lettera "A" in copia informatica conforme all'originale informatico presentato in sede di gara.

Il presente contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 43, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettive delle prestazioni secondo le condizioni previste dal *Capitolato speciale di appalto*.

Art. 4 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 4.4 del *Capitolato speciale di appalto* è esclusa l'applicabilità al presente contratto della revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 5 – Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal *Capitolato speciale di appalto*.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Società della situazione originaria preesistente.

Art. 6 – Modifiche introdotte dall'Azienda

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere alla Società le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società si obbliga, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto originario.

Art. 7 – Pagamenti e modalità di fatturazione

Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato, nei termini e modi di cui all'articolo 4 del *Capitolato Speciale d'Appalto*, al ricevimento di regolari fatture, salvo impedimenti dovuti ad errori di fatturazione o a controversie sulla regolarità delle prestazioni oggetto di fatturazione e, ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i., dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società, nonché degli eventuali subappaltatori. L'Azienda segnala alla competente Direzione territoriale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e sospende il pagamento delle spettanze fino alla avvenuta regolarizzazione.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto codice CUP C68G12000120002 e codice CIG 7962267E93.

I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

- Codice univoco ufficio: LUB6UB
- Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI con la dicitura IVA "scissione dei pagamenti".

I pagamenti saranno effettuati con ordinativo emesso sulla Tesoreria dell'Azienda a favore Società, da estinguersi sul c/c bancario IBAN

Gli avvisi dell'emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale delle società interessate.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

L'Ing. Nicola Aretusi dichiara espressamente di esonerare l'Azienda da

ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

**Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva
espressa**

Ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Ing. Nicola Aretusi dà atto che il conto corrente bancario indicato all'articolo precedente costituisce conto dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa relativa al presente appalto e che su questo saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Tali movimenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento che assicuri la tracciabilità finanziaria, fatta eccezione per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore a € 3.000,00 è ammesso un sistema di pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Le persone delegate ad operare su tali conti sono:

- _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, c.f. _____

La Società è tenuta a comunicare all'Azienda tutte le variazioni che

dovessero intervenire rispetto ai dati relativi ai conti corrente dedicati e alle persone autorizzate ad operare su di esso entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi.

Ai fini degli obblighi di cui al presente articolo si dà atto che il CIG relativo all'appalto in oggetto è il n. 7962267E93.

L'Ing. Nicola Aretusi, con la stipula del presente contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

Gli stessi obblighi di cui al corrente articolo sussistono anche nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di verifica di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dell'Appaltatore, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto e alla relativa comunicazione alla Prefettura – UTG territorialmente competente.

Art. 9 – Valutazione dei Rischi da Interferenze

Con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, si dà atto che è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di limitare i rischi da interferenze tra le varie lavorazioni. Detto documento, che fa parte del progetto esecutivo richiamato all'art. 1, dovrà essere integrato con il Piano Operativo di Sicurezza della Società redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i. e trasmesso all'Azienda in data _____, unitamente alla documentazione di cui

all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerente la propria idoneità tecnico – professionale.

A tal fine si dà atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione è l'Arch. Antonio Marcon, con recapito professionale in Via Carducci 20 Firenze.

Direttore dei lavori è il medesimo Arch. Antonio Marcon.

Art. 10 – Garanzia

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante _____ n. _____ del _____, con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda, nell'interesse del contraente fino alla concorrenza della somma di € _____ (euro _____).

Si dà atto che l'importo garantito è stato ridotto del 50% ai sensi di legge in quanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

L'atto suddetto viene allegato al presente contratto sotto la lettera "B" in copia per immagine su supporto informatico del documento originale firmato in origine su supporto analogico.

Art. 11 – Polizze

A copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono determinarsi in sede di esecuzione dell'appalto, come previsto dall'articolo 6.4 del *Capitolato Speciale d'Appalto*, la Società ha presentato:

- polizza di assicurazione n. _____ del
_____, rilasciata da
_____, intestata alla Società e con
massimale di _____.

Copia della suddetta polizza è depositata presso gli uffici dell'Azienda.

Art. 12 – Subappalto

E' ammesso il subappalto di tutte le opere oggetto dell'appalto fino alla concorrenza massima del 40 % dell'importo effettivo del contratto, così come da richiesta avanzata dalla Società in sede di offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società, a tal fine, prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni che intende affidare in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta all'Azienda specificando le attività che intende subappaltare e l'impresa subappaltatrice, oltre a produrre la documentazione prevista dal suddetto articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dall'articolo 20 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i..

Nel contratto di subappalto dovranno essere specificati espressamente i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso da corrispondere al subappaltatore e dovrà essere opportunamente integrato il PSC evidenziando ulteriori rischi di interferenze che venissero introdotti dal subappaltatore e non individuati in origine.

L'Azienda a sua volta rilascerà nei termini di legge autorizzazione espressa all'affidamento in subappalto.

L'Azienda provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o

al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi nel caso in cui questi appartengano alla categoria della micro o della piccola impresa.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza dello stesso, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per il maggior danno arrecato.

Art. 14 – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società, ove intenda ricorrere alla cessione del credito, dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) 7962267E93.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Art. 15 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione dell'appalto.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sulla Società, restandone sollevata l'Azienda.

Art. 16 – Penalità e risoluzione

Si richiama quanto previsto dall'art. 3.2 del *Capitolato Speciale d'Appalto* per quanto concerne le penalità e l'art. 7.10 del medesimo Capitolato speciale per quanto riguarda la risoluzione del contratto.

Art. 17 – Recesso

L'Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal

contratto, secondo le disposizioni di cui all'art. 7.9 del *Capitolato speciale di appalto*.

Art. 18 - Fallimento

Salvo quanto previsto dall' articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della Società si applica l'art. 48, comma 18 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Art. 19 – Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali é a carico dell'Azienda, mentre l'imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere conseguente alla stipula del contratto sono a carico della Società.

L'imposta di bollo, pari a €, sarà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017.

Art. 20 – Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove l'Azienda

fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza esclusiva del foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 Condizione sospensiva

In attuazione dell'art. 32, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sul possesso da parte della Società dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attivati dall'Azienda in data 25 luglio 2019 e non ancora conclusi.

Art. 23 – Osservanza leggi e disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 24 – Accettazione clausole

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile il Sig. Nicola Aretusi, legale rappresentante della Società come sopra costituito, dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui all'art. 7 (Pagamenti e modalità di fatturazione), 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), 11 (Polizze), 16 (Penalità e risoluzione), 17 (Recesso), 21 (Foro competente) e 22 (Condizione sospensiva).